



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino–Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il riordino dei ruoli, la modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le nuove norme in materia di obiezione di coscienza come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** l'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle

imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, la possibilità, in relazione alle esigenze di impiego, di poter richiedere specifici requisiti psicofisici;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, come modificato dai decreti legislativi 31 luglio 2003, n. 236 e 19 agosto 2005, n. 197;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007 della medesima Direzione generale;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata dal decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha destinato alle forze di polizia risorse sufficienti a garantire assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite numerico e finanziario delle cessazioni dal servizio realizzatesi nel 2010 riservando ad esse specifici stanziamenti;
- VISTO** l'articolo 9 comma 1 della legge 5 marzo 2010, n. 30 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1 che prevede la riserva fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per i destinatari citati nello stesso articolo 9 comma 1;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
- VISTO** il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale della sanità militare il 9 agosto 2010 con il quale è stata diramata la direttiva applicativa della citata legge 12 luglio 2010, n. 109;
- VISTO** il comunicato in data 3 settembre 2010 della Direzione generale della sanità militare, recante modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, il quale prevede che all'atto della presentazione per lo svolgimento delle visite

mediche concorsuali i candidati devono esibire il certificato di stato di buona salute, conforme al modello allegato al citato comunicato;

- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 17° corso biennale (2011–2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, pari al 70% delle vacanze organiche di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 198/1995;
- RAVVISATA** l'opportunità, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i concorrenti, qualora il numero delle domande fosse elevato;
- VISTA** la lettera n. 92/1-1 IS del 4 agosto 2010 con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 17° concorso biennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il foglio del 27 agosto 2010 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha prestato l'assenso all'emanazione del bando di concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 17° corso biennale (2011–2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei 490 posti messi a concorso:
 - a) 25 sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
 - b) 100 sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, deceduto in servizio e per causa di servizio, nonchè ai diplomati delle Scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti, di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 5 marzo 2010 n. 30;
 - c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n.68;
3. I posti riservati non coperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
4. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso per soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo ispettori. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonché gli allievi carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultano temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dall'articolo 9;
 - 2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni;
 - 3) non abbiano superato il 30° anno di età;
 - 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
 - 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a "nella media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
 - 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - 7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospesi dall'impiego, dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - b) i cittadini italiani che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
 - 1) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia stato il grado rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
 - 2) godano dei diritti civili e politici;
 - 3) non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a misure di prevenzione né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
 - 4) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382 risultanti dalle informazioni raccolte;
 - 5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello richiesto per la partecipazione al concorso.
 - 6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia;
 - 7) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130.
2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al

precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'età.

3. L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9 nonché al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità indicate negli articoli 10 e 12 del presente decreto.
4. I requisiti chiesti per l'ammissione al concorso, ad eccezione dell'età devono essere posseduti alla data di:
 - scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'articolo 3;
 - effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri. A tale ultima data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso.
5. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it – area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova preliminare o, se questa non avrà luogo, a quella scritta di cui al successivo articolo 11 per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovrà essere spedita a mezzo raccomandata;
 - b) solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad internet la domanda potrà essere redatta sul modulo in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancanza di sottoscrizione comporterà l'esclusione dal concorso. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al citato allegato A e presentarla, entro i termini stabiliti, alle Autorità diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'inoltro al citato Comando generale con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte delle Autorità diplomatiche o consolari.
2. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresì, presentare copia della domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze

di cui all'articolo 4.

3. Nella domanda il concorrente, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di cui all'allegato A, dovrà indicare:
 - a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento postale e, se possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda, viene incorporato in un reparto/ente militare deve comunicare subito, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, il reparto/ente presso il quale presterà servizio ed il relativo indirizzo. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo telegramma o fax al numero 0680983948, al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - b) il titolo di studio posseduto;
 - c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, il concorrente dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
 - d) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento qualsiasi variazione della posizione giudiziaria che interverrà successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri.

Articolo 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta, copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'articolo 11, se la prova preliminare non è stata effettuata:
 - a) segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi di coloro che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 1, lettera a), nr. 1), 4), 5), 6) e 7);
 - b) trasmettere al suddetto Centro:
 - copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo.
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di polizia sarà acquisita d'ufficio.

Articolo 5

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione esaminatrice;
 - b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
 - d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente;
 - b) un ufficiale superiore, membro;
 - c) un docente di materie letterarie, membro;
 - d) un Maresciallo aiutante s. UPS luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua.

Se il numero dei concorrenti risulterà superiore a 1000 (mille) unità, per ogni gruppo di almeno 500 candidati sarà nominata con provvedimento del Direttore generale del personale militare o di autorità da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei concorrenti ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i concorrenti saranno assegnanti alla commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario;

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale superiore medico, membro;
 - c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.

Tale commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c) un ufficiale psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico del personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova preliminare;

- b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti sanitari per la verifica dell' idoneità psico-fisica;
 - d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che hanno chiesto nella domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest' ultima lingua;
 - e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale;
 - g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. A mente dell' articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 i concorrenti compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale, all'atto dello svolgimento della prova scritta dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, lettere a), b) e c).

Articolo 7

Prova preliminare

1. I concorrenti saranno sottoposti a prova preliminare. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati nell' allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova sui siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova, che avrà luogo a partire dal 15 novembre 2010, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dal 10 novembre 2010 nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Notizie in merito potranno essere acquisite anche contattando la Sezione relazioni con il pubblico presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, al numero di telefono 06517051012 nonché l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma, al numero di telefono 0680982935. Con le stesse modalità potrà essere comunicato il rinvio ad una data successiva, nonché il mancato svolgimento della prova stessa qualora fosse ritenuto inopportuno effettuarla in base al numero dei concorrenti. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validità nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova si svolgerà in più di una sessione non saranno accolte richieste di modifica del turno di presentazione.
5. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova preliminare verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive.
7. Saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 9, i primi 2300 concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma 6, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 6° dicembre 2010, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

Articolo 8

Documenti da produrre

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
- a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso);
 - b) qualora il concorrente ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
 - c) referto attestante l'effettuazione, da non più di tre mesi dalla data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione, effettuato entro i tre mesi precedenti la data di presentazione;
 - e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
 - f) per i concorrenti di sesso femminile, referto del test di gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nell'articolo 10, comma 12, nonché ecografia pelvica con relativo referto eseguita in data non antecedente i tre mesi dalla data di presentazione;
 - g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti, se militari in servizio dell'Arma dei carabinieri);
 - h) documentazione attestante il diritto ad usufruire delle riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), per i soli concorrenti che ne hanno dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Articolo 9

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo a partire dal 10 gennaio 2011, saranno svolte con le modalità definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, non essendo ammesse nuove convocazioni.
2. I concorrenti convocati dovranno:
 - a) presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);
 - b) produrre i documenti indicati nel precedente articolo 8. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità e del test di gravidanza, per i concorrenti di sesso femminile, non consentirà l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso. Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni.
3. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le modalità e con i criteri indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e il candidato, che non sarà ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sarà escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato C, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16.
 Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Articolo 10

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
 Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Nuove convocazioni saranno previste esclusivamente per i candidati non in possesso della documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), con esclusione del referto attestante l'esito del test di gravidanza, a causa dei tempi necessari per il rilascio degli stessi da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al numero 0680983948) al predetto Centro nazionale di selezione reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria dell'indisponibilità della citata documentazione. Non saranno accolte istanze di nuove convocazioni diverse da quelle suindicate. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
2. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i

seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) visita medica generale;
- b) visita cardiologica con E.C.G.;
- c) visita oculistica;
- d) visita odontoiatrica;
- e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- f) visita psichiatrica;
- g) analisi completa delle urine, compresa la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- i) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT-GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
- j) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E.

3. Gli accertamenti sanitari verificheranno:

- a) per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- b) per i restanti concorrenti il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.

Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici:

- 1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm. 161, se di sesso femminile;
- 2) apparato visivo (VS) 2 acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK).

4. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario;
- b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.

5. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati affetti da:

- a) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 3, numero 2);
- b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e disartria);

- c) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
- d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
- e) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Costituiscono altresì motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

- 6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
- 7. In caso di positività del test di gravidanza di cui all'articolo 8, comma 1 la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Articolo 11 Prova scritta

- 1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 10, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell'allegato B, paragrafo 2 al presente decreto.
- 2. Tale prova avrà luogo il 10 febbraio 2011. La sede ed eventuali modifiche della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con avviso consultabile, a partire dal 7 febbraio 2011, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. I concorrenti ammessi alla prova scritta, per aver riportato giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e di un documento d'identità provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validità. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
- 3. I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
- 4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, se applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- 5. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
- 6. L'esito della prova e il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli

accertamenti sanitari di controllo e gli accertamenti attitudinali e la prova orale di cui agli articoli 12 e 13, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dall'8 aprile 2011, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

Articolo 12

Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, agli accertamenti sanitari di controllo e agli accertamenti attitudinali, verosimilmente a partire dal 27 aprile 2011.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, non essendo ammesse nuove convocazioni.
3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) per la conferma del possesso dell'idoneità psicofisica già accertata con le modalità di cui all'articolo 9. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La conferma dell'idoneità sanitaria terrà conto delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I concorrenti che risulteranno inidonei al termine degli accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine dei predetti accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) ad accertamenti per verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di "idoneità" o di "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 13

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali effettueranno la prova orale, verosimilmente dal 29 aprile 2011.
2. Le date di convocazione saranno rese note con le modalità di cui all'articolo 11, comma 6.
3. La prova orale verterà sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato B.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, non essendo ammesse nuove convocazioni.
5. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30. Tale

punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16.

Articolo 14

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui all'articolo 13, consisterà in una prova scritta in non più di una lingua scelta tra le seguenti: l'albanese, l'araba, la cinese, la francese, l'inglese, la russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui articolo 1, comma 2, lettera a) non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca. Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permetterà di sostenere la successiva prova orale di lingua. Tali prove si svolgeranno a partire, rispettivamente, dal 29 settembre e dal 4 ottobre 2010, con le modalità e sui programmi stabiliti nell'allegato B, paragrafo 4.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua straniera ed il calendario di convocazione per quella orale saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire, rispettivamente, dal 31 maggio e dal 13 giugno 2011, nei siti internet www.carabinieri.it e www.personil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Servizio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Baligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove, sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta ed in quella orale. A detta votazione corrisponderà, per ciascuna lingua, il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16:
 - a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca:
 - 1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
 - 2) da 18/30 a 21/30: 0,20;
 - 3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40;
 - 4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60;
 - 5) da 26,01/30 a 28/30: 1;
 - 6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50.
 - b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca:
 - 7) da 0/30 a 17,99/30: 0;
 - 8) da 18/30 a 21/30: 0,50;
 - 9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50;
 - 10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50;
 - 11) da 26,01/30 a 28/30: 4;
 - 12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.

Articolo 15

Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto, nonché quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare tale licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a

dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

3. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione.

Articolo 16

Graduatoria finale di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui all'articolo 6, comma 1 saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica e per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti titoli di merito:
 - a) il possesso:
 - 1) della laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente: 0,5 punti;
 - 2) della laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente: 0,3 punti;
 - b) il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, in altra Forza armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e dichiarati nella domanda stessa.
4. A parità di merito si terrà conto, ai fini della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attività di servizio, candidato con maggiore anzianità di grado, maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri, migliore valutazione riportata nei titoli. In caso di ulteriore parità è preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.
5. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata con decreto del Direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 17° corso biennale allievi marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1, commi 2 e 3.

Articolo 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e del possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente non in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla frequenza del corso se il difetto dei requisiti è accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Articolo 18

Ammissione al corso

1. I concorrenti ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
 - a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
 - b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri;
 - c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma;
 - d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
 - e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
3. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo.
4. I frequentatori del 17° corso biennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'università, pena l'esclusione dal corso.

Articolo 19

Presentazione al corso

1. Il 17° corso biennale allievi marescialli, della durata di due anni accademici, avrà inizio entro la fine del 2011 presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri di Velletri e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i concorrenti a decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di reclutamento, compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto dell'articolo 2, comma 4, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psico-fisica. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza della citata idoneità, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non si risolveranno entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
3. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il citato 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 5 settembre 2011, che sarà pubblicato nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
4. All'atto della presentazione:
 - a) coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i seguenti documenti:
 - 1) certificato plurimo delle vaccinazioni;
 - 2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
 - b) i concorrenti di sesso femminile dovranno consegnare referto attestante l'effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di cui al comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.114 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del comando del 1° Reggimento, i concorrenti vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna università.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso il citato 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti – per comprovati gravi motivi, da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma – potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
7. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 20

Nomina a maresciallo

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso biennale saranno nominati marescialli ed

ammessi a frequentare un corso di perfezionamento presso la Scuola marescialli e brigadieri di Firenze.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, composto da 18 pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2010

(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)